

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1577 del 25/05/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA MARAZZI GROUP S.R.L. - STABILIMENTO FINALE EMILIA. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 13/B FINALE EMILIA(MO). (RIF. INT. N. 96/00611410374). SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1629 del 25/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **MARAZZI GROUP S.R.L. - STABILIMENTO FINALE EMILIA**. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 13/B FINALE EMILIA(MO). (RIF. INT. N. 96/00611410374)
SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

richiamata la **Determinazione n. 52 del 15/04/2015**, con la quale è stata rilasciata Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Viale Virgilio n. 30 a Modena, in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Panaria Bassa 13/B a Finale Emilia;

richiamata la **Determinazione n. 156 del 10/11/2015** rilasciata dalla Provincia di Modena, di prima modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

richiamata la domanda di modifica non sostanziale presentata da Marazzi Group S.r.l., mediante Portale AIA- IPPC in data 05/04/2016 (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 5790) e le successive integrazioni volontarie pervenute in data 21/04/2016 (assunte agli atti con prot. n. 6934) con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali consistenti:

- I. **nell'asfaltatura del piazzale**, in particolare, l'azienda intende procedere all'asfaltatura di parte del piazzale esterno dell'area nord dl sito, posizionata tra lo stabilimento e via Rottazzo, al fine di ampliare l'area di stoccaggio del prodotto finito. Pertanto, i dati aggiornati delle superfici aziendali sono i seguenti: sup. totale 115.515 mq di cui 47.207,23 mq permeabili, 35.814,62 mq impermeabili e 32.493,15 mq coperti;
- II. **nell'aggiornamento dei punti di scarico delle acque meteoriche e civili**. A seguito dell'asfaltatura suddetta sarà modificato il punto di scarico S1 in base a quanto evidenziato nella planimetria allegata alla domanda di modifica non sostanziale. Non saranno apportate modifiche ai punti di scarico S2, S3, S7 ed S8. Inoltre, a seguito di verifiche effettuate nell'ambito della realizzazione della nuova palazzina uffici e relativa rete fognaria è stata rilevata la presenza di un canale di scolo tombato in cui recapitano tutte le meteoriche ed i pluviali del sito – lato ovest, in particolare, recapitano nello stesso gli scarichi S4 ed S6. Tutti gli scarichi civili recapitano nel collettore fognario acque nere esclusivamente attraverso lo scarico S5. Infine, è presente un ulteriore scarico (S9) nel canale tombato in cui recapitano parte delle acque meteoriche provenienti dal piazzale e dalle coperture dello stabilimento;
- III. **nell'installazione di un impianto di recupero calore per essiccatoi** nell'area Pavimento, allo scopo di recuperare il calore dei primi raffreddamenti, nonché, l'aria dei raffreddamenti indiretti dei forni F1 ed F2 del sito (E6, E9, E18, E37) per convogliarla parzialmente come aria calda in ingresso ai 4 essiccatoi, in sostituzione di aria prelevata a temperatura ambiente, per un volume variabile fino ad un massimo di 40.800 Nmc/h. Il prelievo di aria calda avverrà mediante un ventilatore dotato di inverter. I volumi in eccesso relativi ai raffreddamenti dei forni (od il volume totale in caso di fermata degli essiccatoi) continueranno ad essere espulsi mediante i punti di emissione esistenti E6, E9, E18 ed E37 senza variazione delle caratteristiche autorizzate degli stessi. Non sono previste variazioni nemmeno per le caratteristiche autorizzate associate ai punti di emissione relativi agli essiccatoi (E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28). Il gestore prevede che questo intervento consenta di **ridurre il consumo di gas metano di circa 1.300 Smc/anno**, con contestuale riduzione anche delle emissioni di anidride carbonica;
- IV. **nell'installazione di un secondo impianto di recupero calore per riscaldamento dell'Area di scelta** allo scopo di recuperare il calore relativo alle seconde espulsioni di aria calda dei raffreddamenti forni F1 e F2 (punti di emissione E19 ed E38) mediante convogliamento ad un'apposita batteria di scambio del tipo aria/acqua dalla quale mediante tubazioni cementate e

pompa di ricircolo alimenterà una serie di aerotermini presenti nel reparto Scelta. Per tale impianto, nei mesi estivi l'aria di raffreddamento dei forni F1 ed f2 continuerà ad essere espulsa mediante E19 ed E38, mentre nei mesi invernali sarà interamente o parzialmente (in funzione della necessità) convogliata allo scambiatore e da qui ad un **nuovo punto di emissione E40 "Scambiatore di calore Scelta"** per il quale è richiesta una portata massima di 100.000 Nmc/h, avrà altezza pari a 12 m ed al quale non sono associati inquinanti. Il camino sarà dotato di silenziatore ad assorbimento ed il ventilatore sarà protetto con adeguata cabina d'insonorizzazione ad elevato potere fonoisolante. Con l'installazione di tale impianto l'azienda non avrà necessità d'installare una specifica macchina termica adibita al riscaldamento del Reparto scelta con conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

- V. **nella richiesta di utilizzo della piattaforma di sollevamento presente in stabilimento come strumento di accesso al bocchettone di prelievo** (nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza e igiene del lavoro) per i punti di emissione **E40** (nuovo) ed **E39** (esistente – Forno termoretrazione);
- VI. **nella rinuncia alla possibilità di recupero del CER 101203 "Polveri e Particolato"** attualmente autorizzato al punto 9 della Sezione D2.8 dell'Allegato I dell'AIA per un quantitativo massimo annuale di recupero pari a 2000 t, in quanto non d'interesse aziendale;
- VII. **nella riorganizzazione di alcune aree di deposito rifiuti** per motivi logistici a seguito della ristrutturazione. In particolare, saranno riposizionati dei container di stoccaggio di rifiuti non pericolosi (coccio cotto, ferro, legno, imballaggi misti, ecc) e sarà spostata l'isola ecologica dalla posizione precedentemente prevista a ridosso dei nuovi uffici, all'Area Preparazione Impasti. Tali spostamenti non determineranno variazioni significative nelle modalità di gestione dei rifiuti all'interno delle aree di deposito temporaneo. I rifiuti pericolosi continueranno ad essere stoccati mediante deposito temporaneo, al coperto su superfici impermeabilizzate. Alla domanda di modifica è allegata planimetria aggiornata degli stoccaggi.

Il gestore precisa che le modifiche in progetto non comporteranno variazioni dei quantitativi di piastrelle versate a magazzino, né variazioni significative relativamente agli aspetti ambientali connessi al ciclo produttivo;

dato atto che in data 01/04/2016 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

valutato:

- positivamente l'intenzione del gestore di migliorare e implementare ulteriormente i sistemi già esistenti per il recupero di calore dai forni, in quanto tali interventi permetteranno di migliorare l'efficienza energetica complessiva dell'installazione;

- che gli interventi relativi agli impianti di recupero di calore siano tali da non richiedere l'esecuzione di analisi di messa a regime sulle emissioni in atmosfera già esistenti ed a regime associate agli essiccatoi ed ai raffreddamenti;
- che l'installazione del nuovo punto di emissione E40 non comporterà alcuna variazione del carico inquinante relativo alle emissioni in atmosfera e che per lo stesso è sufficiente che il gestore comunichi le date di messa in esercizio e a regime ed effettui un'analisi per la portata;
- che le modifiche impiantistiche in progetto non comporteranno variazioni di rilievo dell'impatto acustico complessivo dell'installazione;

inoltre, preso atto:

- della rinuncia al CER 101203 "polveri e particolato", pertanto, sarà aggiornato l'elenco dei CER recuperati da terzi in regime di AIA e l'importo della relativa garanzia finanziaria associata, per la quale il gestore dovrà presentare apposita integrazione;
- della variazione di alcune aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti con riferimento alla planimetria specifica, presentata assieme alle integrazioni alla domanda di modifica non sostanziale AIA;
- del rilascio della Variante Sostanziale alla Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica Sotterranea rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa con Determinazione n. 17021 del 30/11/2015, per un volume complessivo annuo di 65.000 mc ed una portata massima complessiva di 4,7 l/s. Si prende, inoltre, atto della richiesta di Rinnovo della stessa presentata dal gestore in data 18/12/2015;

verificato che:

- gli interventi in progetto non comporteranno alcuna variazione della capacità produttiva massima dello stabilimento;
- dal punto di vista delle emissioni in atmosfera non vi è variazione dei flussi di massa dei principali parametri autorizzati;
- le modifiche comunicate non comporteranno impatti aggiuntivi sulle altre matrici ambientali (materie prime, consumi energetici, rifiuti, bilancio idrico, rumore) e non si avranno variazioni rispetto ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance specifici del settore;

ritenuto, altresì, opportuno che le registrazioni richieste alla Sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I dell'AIA e ss.mm. siano conservate per almeno 5 anni;

ritenuto necessario, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 13 del 28/07/2015 alla L.R. n. 21/2004 richiamate in premessa, sostituire nella sezione prescrittiva della Determina di Modifica Sostanziale AIA e successive modifiche e relativi allegati i termini "Provincia di Modena" ed "ARPA di Modena – Distretto Competente" con "ARPAE di Modena";

per maggiore chiarezza dell'atto autorizzativo, a seguito delle modifiche richieste e delle modifiche normative, si ritiene necessario sostituire interamente le **Sezioni A1, D ed E** dell'**Allegato I della Det. n. 52 del 15/04/2015 e ss.mm.**; mentre le **Sezioni A2** "Informazioni sull'impianto" e **C** "Sezione di Valutazione Integrata Ambientale" dell'Allegato I dell'AIA e ss.mm. sono integrate con le modifiche e le valutazioni già descritte nei paragrafi precedenti;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del sub-procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 52 del 15/04/2015 e successiva modifica** alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Via Regina Pacis n. 39 in comune di Sassuolo (MO), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Panaria Bassa 13/B a Finale Emilia (MO), come di seguito indicato:
 - a) i riferimenti "Provincia di Modena" ed "ARPA di Modena – Distretto Competente" presenti nelle prescrizioni della: Determina AIA suddetta, successive modifiche non sostanziali e relativi allegati sono **sostituite con la dicitura "ARPAE di Modena"**;
 - b) le **Sezioni A2** "Informazioni sull'impianto" e **C** "Sezione di Valutazione Integrata Ambientale" dell'Allegato I dell'AIA e ss.mm. sono integrate con le modifiche e le valutazioni descritte nel presente atto di modifica;

c) le **Sezioni A1, D ed E** dell'Allegato I dell'AIA suddetta e successivo atto di modifica sono sostituite dalle rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 52 del 15/04/2015 e successiva modifica**, rilasciate dalla Provincia di Modena;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 52 del 15/04/2015 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Ceramiche Marazzi Group S.r.l., Comune di Finale Emilia – Uff. Ambiente e all'ARPA di Modena – Distretto Competente per il tramite del SUAP del Comune di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine e da n.1 allegato.

Allegato: ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA MARAZZI GROUP S.R.L. – STAB. FINALE EMILIA

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA MARAZZI GROUP S.R.L.

- Rif. int. N. 96/00611410374
- Sede legale in Comune di Modena, Viale Virgilio 30 ed impianto in Comune Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 13/b
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

A1 DEFINIZIONI

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della Direttiva 2008/1/CE e D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

Autorità competente

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di Modena – ARPAE di Modena).

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Marazzi Group S.r.l.).

Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa, anche quando condotta da diverso gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'impianto a seguito della ristrutturazione impiantistica non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 finalità

1. La Ditta Marazzi Group S.r.l. - Stabilimento di Finale Emilia è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente Sezione D. E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia** **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Provincia di Modena in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quatuordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.

D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.
A tal fine, il Gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3. In particolare, per

quanto riguarda emissioni in atmosfera e scarichi idrici, le informazioni sulle analisi periodiche prescritte devono essere annotate utilizzando gli appositi “Format per la registrazione dei campionamenti periodici” di cui all’Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 (Moduli A/1, A/2 e S/1), integrati dagli specifici Moduli dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato 1 alla sopracitata Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l’archiviazione anche in forma elettronica.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 – MACINAZIONE ARGILLA	PUNTO DI EMISSIONE N. E2 – PRESSE	PUNTO DI EMISSIONE N. E3 – SMALTATURA (#)	PUNTO DI EMISSIONE N. E4 – FORNO COTTURA F2
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	30.000	30.000	60.000	25.000
Altezza minima (m)	-	8	10	8	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	30	30	10	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568	5	5	5	-
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385, ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723	-	-	-	0,5
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	-	-	-	5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	-	-	-	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA-TO11 A / NIOSH 2016/ EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	-	-	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	500 (**)
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Trimestrale per portata polveri, fluoro Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO _x

(#) n.3 linee di smalteria di cui 2 in funzione costante e n.1 di scorta con funzione alternativa

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E5 – EMERGENZA FORNO F2	PUNTO DI EMISSIONE N. E6 – RAFFRED. INDIRETTO F2	PUNTO DI EMISSIONE N. E7 – EMERGENZA FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE N. E9 – RAFFRED. INDIRETTO F1	PUNTO DI EMISSIONE N. E10 – FORNO IMBALLAGGIO
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	25.000	16.000 (*)	26.000	16.000 (*)	800
Altezza minima (m)	-	12,5	12,5	12,5	12,5	8
Durata (h/g)	-	Saltuaria	24	Saltuaria	Saltuaria	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-	-

(*) in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà parzialmente deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28 per consentire il recupero di calore.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E11 – SALDATURA OFFICINA	PUNTO DI EMISSIONE N. E12 – PULIZIA PRESSE E PREPARAZIONE IMPASTI (§)	PUNTO DI EMISSIONE N. E13 – LABORATORIO E RETTIFICA RULLI	PUNTO DI EMISSIONE N. E14 – MULINI PREPARAZIONE SMALTI	PUNTO DI EMISSIONE N. E15 – FORNO F1
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	2.000	2.400	2.500	1.500	26.000
Altezza minima (m)	-	5	8	8	20	15
Durata (h/g)	-	Saltuaria	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	10	30	10	10	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568	-	5	5	5	-
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385, ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723	-	-	-	-	0,5
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	-	-	-	-	5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	-	-	-	-	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA-TO11 A / NIOSH 2016/ EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	-	-	-	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	5	-	-	-	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	-	500 (**)
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058, UNI EN 14789, Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)	10	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	-	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Trimestrale per portata polveri, fluoro Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO _x

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(§) punto di emissione avente parte terminale del camino raccordata con quella del punto di emissione E30. I due impianti di abbattimento ed i due punti di emissione sono distinti (ciascuno con le proprie caratteristiche e propria numerazione), così come i punti di prelievo a monte del punto di raccordo dei due camini.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E16 – SCAMBIATORE DI CALORE FORNO 2	PUNTO DI EMISSIONE N. E18 – PRIMA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE N. E19 – SECONDA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE N. E20 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 1
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	30.000	15.000 (*)	50.000 (**)	7.000
Altezza minima (m)	-	9	12,5	12,5	10
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	-	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (***)	UNI 10568	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-

(*) in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà parzialmente deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28 per consentire il recupero di calore.

(**) durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E40, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

(***) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E21 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 1	PUNTO DI EMISSIONE N. E22 – MACINAZIONE SMALTI	PUNTO DI EMISSIONE N. E23 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 2	PUNTO DI EMISSIONE N. E24 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 2
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	7.000	5.000	7.000	7.000
Altezza minima (m)	-	10	10	10	10
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	-	10	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568	-	5	-	-
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a cartucce	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	Semestrale	-	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E25 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 3	PUNTO DI EMISSIONE N. E26 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 3	PUNTO DI EMISSIONE N. E27 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 4	PUNTO DI EMISSIONE N. E28 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 4
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	7.000	7.000	7.000	7.000
Altezza minima (m)	-	10	10	10	10
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E29 – SMALTERIE (#)	PUNTO DI EMISSIONE N. E30 - ALIM. SILOS PRECARICA MULINO CONTINUO (§)	PUNTO DI EMISSIONE N. E31 – ATOMIZZATORE N°1	PUNTO DI EMISSIONE N. E32 – PULIZIA PRESSE E PREPARAZIONE IMPASTI	PUNTO DI EMISSIONE N. E33 – CARICO SILOS COLORI DA ATM (N°1)
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	60.000	15.000	30.000	2.400	14.000
Altezza minima (m)	-	10	20	20	21	20
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	30	30	30	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568	5	5	5	5	5
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	350		
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	35 (**)		
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Semestrale	Trimestrale per portata, polveri, Annuale per NO _x	Semestrale	Semestrale

(#) n.3 linee di smalteria di cui 2 in funzione costante e n.1 di scorta con funzione alternativa

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(§) punto di emissione avente parte terminale del camino raccordata con quella del punto di emissione E12. I due impianti di abbattimento ed i due punti di emissione sono distinti (ciascuno con le proprie caratteristiche e propria numerazione), così come i punti di prelievo a monte del punto di raccordo dei due camini.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E34 - COLORAZIONE A SECCO E ALIMENTAZIONE PRESSATURA	PUNTO DI EMISSIONE N. E35 - DOSAGGIO E STOCCAGGIO DEL MISCELATO + ASPIRAZIONE POLVERI DI RECUPERO	PUNTO DI EMISSIONE N. E36 - PRESSE (2) E CARICO SILOS ALIMENTAZIONE	PUNTO DI EMISSIONE N. E37 – PRIMA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F2
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	25.000	15.000	35.000	15.000 (*)
Altezza minima (m)	-	20	20	20	12,5
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	30	10	30	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 10568	5	5	5	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Semestrale	Semestrale	-

(*) in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà parzialmente deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28 per consentire il recupero di calore.

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E39 – FORNO IMBALLAGGIO	PUNTO DI EMISSIONE N. E38 – SECONDA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F2	PUNTO DI EMISSIONE N. E40 – SCAMBIATORE DI CALORE SCELTA	PUNTO DI EMISSIONE N. E41 – SPAZZOLATURA PIASTRELLE INGRESSO SCELTA
Messa a regime	-	a regime	a regime	(*)	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	1.000	50.000 (**)	100.000	5.000
Altezza minima (m)	-	24	12,5	12	10
Durata (h/g)	-	10	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	-	-	-	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (***)	UNI 10568	-	-	-	5
Impianto di depurazione	-	-	-	-	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	Semestrale

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(**) durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E40, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

(***) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà ed uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Relativamente ai punti di emissione di essiccatoi (E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28), raffreddamenti ed emergenze forni (E5, E6, E7, E9, E18, E19, E37, E38), scambiatori di calore (E16, E40), forni imballaggio (E10, E39), saldatura officina (E11) si ritiene che la piattaforma di sollevamento presente in stabilimento (che dovrà essere sempre disponibile) sia idonea come strumento di accesso ai bocchettoni, **nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza ed igiene del lavoro.** Si ritiene, altresì, idonea la piattaforma di sollevamento presente in stabilimento anche per il punto di emissione E22 (per il quale è previsto un autocontrollo semestrale), sempre nel rispetto di quanto riportato sopra.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE). Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare **la data di messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (E40) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni, ovvero, i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente al punto di emissione E40 una analisi per la portata alla data di messa a regime degli impianti;
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente

all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti **funzionanti a ciclo continuo (forni e/o atomizzatori)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino.
Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

8. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con una periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso, il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).
- Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come indicate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte

Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

9. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le **emissioni fredde**, è escluso l'obbligo di comunicazione, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde** di **durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
 - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

10. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
11. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
12. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni.
13. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPA Sezione Provinciale di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

14. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
15. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

16. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. Dovrà essere effettuata un'adeguata **spazzatura periodica** delle zone esterne prossime ai depositi e delle aree interne di movimentazione delle materie prime, al fine di limitare la diffusione di polveri nell'ambiente e di generare meteoriche di dilavamento. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
17. In riferimento al punto di emissione **E11 "sladatura"** il gestore deve tenere costantemente aggiornato il **"Registro dei consumi delle materie prime" utilizzate riferite all'insieme delle attività di saldatura effettuate nello stabilimento**, come riportato nella specifica sezione del Piano di Monitoraggio.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione delle acque e relative vasche;
2. tutti i contatori volumetrici ed i flussometri elettromagnetici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente via PEC e/o fax e/o posta all'ARPAE di Modena.
3. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;
4. **E' consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (scarico S5 - Via Panaria Bassa) nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e di acque meteoriche da pluviali e dei piazzali (S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8 ed S9) nei canali di scolo adiacenti allo stabilimento;**

5. La presente AIA non autorizza nessun tipo di scarico di acque reflue provenienti dalle attività produttive (quindi è **vietato qualsiasi scarico di acque industriali non previamente autorizzato**).
6. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica (competenza del Servizio Tecnico dei bacini Panaro e Destra Secchia – Regione Emilia Romagna).

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, vasche per acque destinate al recupero e ritiro rifiuti da terzi, vasche barbotina, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo;
2. la vasca di emergenza in condizioni produttive normali deve essere mantenuta vuota al fine di garantire un volume utile in caso di sversamento/evento accidentale.

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
3. rispettare i seguenti limiti:

Classe acustica	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
V	70	60	5	3

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose (rif. planimetria domanda di modifica sostanziale AIA - Gennaio 2015)

Punto di misura	Descrizione punto di rilievo e relative sorgenti
C1	Misura al confine nord lato stradale via Panaria Bassa
C2	Misura al confine nord/est (filtri 3, 15, 29)
C3	Misura al confine est, camini emissioni reparto macinazione impasti, presse e pulizie pneumatiche (Area relativa al recettore n°5)
C4	Misura di confine sud-est, cabina di consegna del metano, nastri movimentazione materie prime e camini emissioni reparto macinazione impasti, presse e pulizie pneumatiche
C5	Misura al confine sud, filtro ATM, filtro mulini smalti e sala compressori
C6	Misura al confine lato sud filtro fumi 4 (Area relativa al recettore n° 4)
C7	Misura al confine lato ovest

(*) i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di variazioni alle sorgenti sonore o dell'intorno aziendale.

ed i seguenti recettori sensibili per la verifica dei limiti del differenziale sia diurno, che notturno:

Punto di rilievo rumore in prossimità dei recettori *	Descrizione
R4	Abitazione ad ovest c/o attività artigianali ad una distanza minima di 175 m
R5	Abitazione a est zona rurale ad una distanza minima di 150 m

(*) i recettori sensibili potranno essere integrati o modificati, in caso di variazione delle condizioni abitative presenti nell'intorno dell'installazione o variazioni della localizzazione delle sorgenti aziendali

5. nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

D2.8 gestione dei rifiuti

1. E' consentito il deposito temporaneo di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento, che all'esterno (area cortiliva), purché, collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
2. La calce esausta (codice CER 101209) deve essere stoccata al riparo degli agenti atmosferici, in appositi contenitori con idonee caratteristiche.
3. I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o, qualora stoccati in serbatoi fuori terra (fusti, cubitainer, ecc.), deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato;
4. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, le aree e/o i recipienti, fissi o mobili di stoccaggio, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe indicanti il relativo codice CER, descrizione del rifiuto e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc);
5. i rifiuti destinati al riutilizzo dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto e tutte le aree/manufatti adibiti alla messa in riserva dei rifiuti recuperabili devono essere contrassegnati da apposita segnaletica indicate il codice CER del rifiuto stoccato;
6. I rifiuti recuperati da terzi dovranno essere stoccati conformemente a quanto indicato nella documentazione agli atti, in particolare:
 - i rifiuti identificati con codice CER 101201 (scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico) e codice CER 101299 (rifiuti non specificati altrimenti "rottami crudi smaltati") nell'area di stoccaggio delle materie prime per impasto ed all'interno di box coperti di capacità pari a 45 m³ in forma di cumuli;
 - i rifiuti identificati con codice CER 080202 (fanghi acquosi contenenti materiale ceramico) e CER 080203 (sospensioni acquose contenenti materiale ceramico) entrambi all'interno della vasca n. 6 per una capacità pari a 54 m³ nell'area del depuratore;
7. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.
8. **la Ditta è autorizzata all'operazione di recupero "R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti speciali non pericolosi con contestuale operazione "R13 - messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";**
9. i rifiuti classificati speciali non pericolosi per i quali è concessa l'autorizzazione, nonché, i relativi quantitativi massimi stoccabili istantaneamente (messa in riserva) e trattabili annualmente sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione tipologia	Operazione autorizzata	Quantità max stoccabile (R13) istantaneamente		Quantità max stoccabile R13 e ammessa al recupero R5 (ton/anno)	Modalità di stoccaggio	Destinazione finale
			m ³	t			
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13 - R5	54	56,7	9000	vasca da 60 m ³ fuori terra in acciaio	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	R13 - R5	54	67,5	4000	vasca da 60 m ³ fuori terra in acciaio	riutilizzo come acque di macinazione
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R13 - R5	45	50	3000	box dedicato in cemento all'interno del capannone coperto di stoccaggio delle materie prime	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato
101299	Rifiuti non specificati altrimenti (coccio crudo)	R13 - R5	45	50	10000	box dedicato in cemento all'interno del capannone coperto di stoccaggio delle materie prime	riutilizzo come materia prima per impasto atomizzato

§ è consentito l'utilizzo del codice generico "99" solamente se accompagnato dalla specifica dicitura "coccio crudo"

10. il gestore è tenuto a prestare **entro 90 giorni** dalla data del presente atto una **garanzia finanziaria**, con **validità a partire dalla data del presente atto, a favore di ARPAE di Modena – Direzione generale** per l'importo di seguito riportato:

- € **312.000,00** (tracentotrentaseimila/00 euro) relativamente all'operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi (e contestuale messa in riserva R13). Ai sensi dell'art. 5 comma 5.2, punto 4 della D.G.R. 1991/03 l'importo va calcolato moltiplicando la potenzialità annuale dell'impianto espressa in tonnellate (26.000 t/a) per € 12,00/t per rifiuti non pericolosi.

11. La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla D.G.R. 1991/03, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art.54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

In alternativa alle modalità suddette, il gestore può presentare un'appendice alla garanzia finanziaria già prestata con riferimento al presente atto.

12. La durata della garanzia finanziaria deve essere **pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni**. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte dell'ARPAE di Modena previa integrazione accettata dalle parti.

E' ammesso che le garanzie finanziarie abbiano durata inferiore a quella dell'autorizzazione; in tal caso il gestore deve provvedere per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia **sempre almeno 24 ulteriori mesi di copertura**. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei

contenuti autorizzativi prescritti nell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del D.Lgs. 152/0 e, pertanto, la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-*quatuordecies*, comma 2, del D.Lgs. 152/06, ed è contrastata con le misure di cui all'articolo 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 152/06.

13. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01

14. La garanzia finanziaria può essere svincolata dall'ARPAE di Modena in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività;

15. L'ARPAE di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria (o appendice della stessa). La lettera di accettazione deve essere conservata assieme alla presente AIA.

D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale devono essere seguite le modalità e le procedure definite dall'istruzione operativa IAGCA004 "Gestione delle emergenze ambientali" definite dal sistema di gestione interno dell'azienda.
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva dovrà anticipatamente comunicarlo tramite PEC o raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia con congruo anticipo. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli effettuati dall'azienda ma, il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. A.R.P.A. provvederà, comunque, ad effettuare la propria visita ispettiva programmata al fine della verifica dello stato dei luoghi, stoccaggio materie prime e rifiuti, ecc... con la cadenza prevista dal piano di monitoraggio in essere.
2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;

5. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a **nulla osta** scritto dell'ARPAE di Modena che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e Prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPAE		
Materie prime per impasto	Procedura interna	Procedura interna	Triennale	Elettronica/cartacea	annuale
Materie prime per smalti	Procedura interna	Procedura interna	Triennale	Elettronica/cartacea	annuale
Materie prime per additivi	Procedura interna	Procedura interna	Triennale	Elettronica/cartacea	annuale
Reagenti per impianti depurazione aria e acqua	Procedura interna	Procedura interna	Triennale	Elettronica/cartacea	annuale
Atomizzato trasferito o venduto ad altri stabilimenti	Procedura interna	Procedura interna	Triennale	Elettronica/cartacea	annuale
Prodotto finito versato a magazzino	Procedura interna	Procedura interna	Triennale	Elettronica/cartacea	annuale

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (Trasmissione)
		Gestore	ARPAE		
Prelievo di acque da acquedotto	Contatore volumetrico o altro sistema di misura	Mensile	Triennale	Cartacea/elettronica	Annuale
Prelievo di acque da pozzo	Contatore volumetrico o altro sistema di misura	Mensile	Triennale	Cartacea/elettronica	Annuale
Acque depurate rimandate nel ciclo produttivo	Flussometro elettromagnetico o altro sistema di misura	Mensile	Triennale	Cartacea/elettronica	Annuale
Consumo di acqua per produrre atomizzato venduto a terzi	Stima	annuale	-	Cartacea/elettronica	Annuale

D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (Trasmissione)
		Gestore	ARPAE		
Consumo di energia elettrica stabilimento	Contatore energia elettrica (tipo GME)	Lettura in continuo	Triennale	Elettronica (Telelettura)	Annuale
Consumo di energia per produrre atomizzato venduto a terzi	stima	annuale	Triennale	Cartacea/elettronica	annuale

D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (Trasmissione)
Consumo di gas naturale stabilimento	Contatore gas	Lettura mensile	Triennale	Elettronica (Telelettura)	Annuale
Consumo di gas naturale per produrre atomizzato venduto a terzi	stima	annuale	Triennale	Cartacea/elettronica	annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (Trasmissione)
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	Autocontrollo effettuato da laboratorio	Emissioni: E4, E15 (forni) <u>Trimestrale</u> portata, polveri, Fluoro <u>Semestrale</u> SOV e Aldeidi <u>Annuale</u> Pb, NOx Emissione E31 (ATM) <u>Trimestrale</u> portata e polveri <u>Annuale</u> NOx Emissioni E1, 2, 3, 12, 13, 14, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41 <u>Semestrale</u> portata, polveri	<i>Triennale</i> - uno a scelta tra E31, F4, F15 (forni e ATM) - uno a scelta tra le rimanenti (tra cui almeno una pressa)	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla DGR 152/08	Annuale
Temperatura di funzionamento dei forni cottura	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	Giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea su rullini o elettronica mediante software e stampa dei periodi di fermata	-
Ap di pressione filtri fumi forni e atomizzatori	Controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	Giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea su rullini / elettronica	Annuale
Ap di pressione filtri di aspirazione	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	Giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-
Titolazione calce esausta	Analisi chimica	1. almeno mensile 2. A seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>Triennale</i> con verifica Certificati analisi	elettronica o cartacea	Annuale
E11 - consumo materie prime utilizzate riferite all'insieme delle attività di saldatura effettuate nello stabilimento	quantitativo	mensile	<i>Triennale</i>	Cartacea e/o elettronica	Annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	Controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	Giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-

D3.1.6. Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

Non sono presenti scarichi di acque produttive. E' sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque per usi domestici nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Inoltre, è consentito lo scarico di acque meteoriche da pluviali e piazzale in acque superficiali.

D3.1.7. Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

Nell'impianto è presente un impianto chimico-fisico di depurazione delle acque che ritornano nel ciclo produttivo. Il gestore deve curarne il corretto funzionamento.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Funzionamento impianto di trattamento	controllo visivo	giornaliero	---	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
	verifica della funzionalità degli elementi essenziali	semestrale	Triennale		annuale

D3.1.8. Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	-	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	Triennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale
valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Quinquennale e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	Quinquennale con misure a campione se necessario	relazione tecnica (**) di tecnico competente in acustica	Quinquennale

(*) utilizzare i punti di misura prescritti alla **Sezione D2.7**

(**) Da inviare all'ARPAE di Modena e Comune Finale Emilia

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero o a smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Triennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti prodotti conservati in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	Triennale	come previsto dalla norma di settore	---
Stato di conservazione sistemi di contenimento rifiuti e sistemi prevenzione emergenze ambientali (anche per messa in riserva CER ritirati in regime ordinario)	Controllo visivo	giornaliero	Triennale	-	-
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti (anche per i rifiuti in messa in riserva)	Marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	In corrispondenza di ogni messa in deposito	Triennale	-	-
Quantità di rifiuti recuperati suddivisi per codice CER	quantità	come previsto dalla norma di settore	Triennale	come previsto dalla norma di settore	annuale

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Verifica integrità delle vasche del depuratore acque industriali e delle cisterne di stoccaggio delle materie prime e del gasolio (fuori terra)	controllo visivo	mensile	Triennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	annuale

D3.1.11 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	MODALITÀ DI CALCOLO	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmissione)
Incidenza del materiale di riciclo sulla composizione dell'impasto	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Fattore di riciclo dei rifiuti/residui generati dal processo	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Consumo idrico specifico medio	m ³ /1000 mq	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Consumo idrico della fase di preparazione impasto con processo a umido, rispetto al fabbisogno	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Fattore di riutilizzo (interno o esterno) delle acque reflue	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Rapporto Consumo/Fabbisogno	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Consumo specifico totale medio di energia per unità di prodotto versato a magazzino	GJ/t	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Fattore di emissione di materiale particellare	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Fattore di emissione di composti del fluoro	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Fattore di emissione dei composti del piombo	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché, prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto.
2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevanza individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno

essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella

3. L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto
4. Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera.
3. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto.
4. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria l'annotazione di cui al precedente punto D2.4.7.
5. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.
6. Presso la vasca di raccolta della barbottina e presso le vasche del depuratore devono essere mantenuti in efficienza i sistemi di antiraboccamento collegati ad allarme acustico e visivo.
7. Il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive.
8. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario.
9. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.
10. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
11. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata all'ARPAE di Modena entro i successivi 30 giorni.
12. Il gestore è tenuto a procedere alla verifica dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto dei fabbricati secondo i criteri tecnici esposti nelle Linee guida della Regione Emilia Romagna in materia.

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 21 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.